



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2010

Liberalizzazione dell'attività professionale giornalistica e
abrogazione delle norme che disciplinano l'ordinamento
della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di garantire per tutti i cittadini l'effettivo esercizio della libertà di stampa sancito dalla Costituzione, senza alcuna delle limitazioni oggi di fatto esistenti. Basti pensare che un cittadino che non sia iscritto all'Ordine professionale dei giornalisti non può, oggi, assumere la direzione di un giornale e, addirittura, interpretando alla lettera la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (come di fatto è già accaduto in casi recenti) nemmeno scrivere su un giornale. È questa una grave limitazione della libertà di stampa e quindi di espressione, che non ha riscontro nella legislazione di nessun altro paese democratico. La dignità e la tutela della professione giornalistica non richiedono certo l'esistenza di un Ordine professionale che, come quello istituito con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha finito con l'assumere carattere nettamente corporativo: come se il dettato costituzionale dell'articolo 21 facesse riferimento ad una libertà corporata invece che a una libertà individuale.

La dignità e la tutela della professione giornalistica, che la presente legge vuole del resto salvaguardare ed ampliare, sono garantite non solo dal permanere dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani e dai nuovi compiti che si vogliono affidare a questo Istituto ma, anche, dalla soppressione che si avrà per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, dei lunghi periodi di praticantato e degli esami per l'iscrizione all'Ordine. Tali esami, umilianti per chi vi si deve sottoporre e per chi deve giudicare, non sono idonei a vagliare l'effettivo livello di capacità professionale dei candidati e costituiscono in realtà uno strumento per sfruttare i prati-

canti e un espediente per la forte chiusura corporativa della categoria. Del resto, va anche considerato che l'Ordine dei giornalisti, proprio per il suo carattere corporativo e limitativo dell'attività giornalistica è già oggi in contrasto, oltre che con lo spirito della Costituzione, anche con le norme che tutelano la libera circolazione della mano d'opera nei paesi dell'Unione europea.

Né infine, va dimenticato che il giornalismo non può essere inteso soltanto come una professione o un mestiere, ma come diritto - forse il più importante fra quelli garantiti dalla Costituzione - per tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero. La dignità della professione non può esprimersi limitando tale diritto, e del resto l'Ordine dei giornalisti s'è dimostrato inutile a questo scopo. Aveva ben ragione Luigi Einaudi quando, nello *Scrittorio del Presidente*, denunciava il condizionamento della libertà di stampa che deriva sempre dalle degenerazioni particolaristiche, a loro volta inevitabili se, per proteggere i professionisti si fa ricorso ad ordini ed albi. Einaudi sosteneva inoltre che giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentare meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male.

In linea con l'intuizione einaudiana che definisce l'albo «un comico non senso», il presente disegno di legge liberalizzando l'attività di giornalista lascia al diritto comune il compito di tutelare i cittadini contro eventuali illeciti commessi attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione di massa.

Tutte queste considerazioni mi hanno indotto a sottoporre al Senato un disegno di

legge simile a varie iniziative legislative già presentate in passato da parlamentari liberali, repubblicani, radicali, socialisti, e nella X e XI legislatura dall'onorevole Giuseppe Tata-

rella. In particolare, l'articolato qui posto risale ad una proposta di legge del 13 luglio 1972 (atto Camera n. 469) d'iniziativa dei deputati Compagna, Bandiera, Battaglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività professionale giornalistica è libera; per il suo esercizio non è necessario alcun adempimento.

2. L'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, è soppresso.

Art. 2.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e il regolamento di cui al decreto del Ministero di grazia e giustizia del 15 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1966, sono abrogati.

Art. 3.

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) prosegue la sua attività mantenendo inalterate le sue attuali funzioni.

2. L'iscrizione del giornalista all'INPGI ha luogo dopo che sia decorso un periodo di prova di sei mesi a decorrere dal momento dell'assunzione del giornalista medesimo presso l'azienda editoriale.

3. Il giornalista che abbia esercitato per almeno due anni consecutivi la sua attività presso un'azienda editoriale, può mantenere l'iscrizione all'INPGI mediante contribuzione volontaria, anche in caso di risoluzione del contratto di lavoro con l'azienda. L'iscrizione all'INPGI è incompatibile con l'iscrizione ad altri istituti di previdenza e assistenza sociale e con lo svolgimento di atti-

vità professionali diverse da quella giornalistica.

Art. 4.

1. Tutti coloro che esercitano la professione di giornalista sono iscritti in un albo tenuto dall'INPGI.

2. L'INPGI rilascia tutti i certificati e i documenti attestanti l'esercizio della professione giornalistica.

Art. 5.

1. Qualsiasi cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali può dirigere giornali e pubblicazioni quotidiane o periodiche anche senza essere stato iscritto precedentemente nell'albo dell'INPGI.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina, su proposta della Federazione nazionale della stampa italiana, un commissario liquidatore per il trasferimento all'INPGI di tutti i beni mobili o immobili dell'Ordine dei giornalisti.

